

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA MOROSITA' DEI CONTRIBUTI E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

PREMESSA

Rilevato che per ogni iscritta/o all'Ordine viene versata la quota di spettanza alla FNOPO anche per coloro che non pagano il contributo d'iscrizione creando un disavanzo che ogni anno aumenta in modo considerevole; considerato tale comportamento disdicevole anche sotto il profilo deontologico nei confronti delle colleghe che provvedono regolarmente al pagamento come stabilito dalla legge, il Consiglio Direttivo condivide e approva il seguente regolamento per ricorrere contro gli iscritti che non ottemperano all'obbligo del pagamento della tassa annuale d'iscrizione, con il fine di intraprendere un percorso coerente con gli aspetti deontologici e le norme di legge vigenti.

L'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona stabilisce annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, la misura del contributo concernente l'anno successivo.

Il termine entro il quale gli iscritti devono **adempiere il versamento complessivo è fissato dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.**

● OBBLIGO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo professionale una volta conseguita la laurea abilitante è **obbligatoria**, sussiste per chiunque eserciti la professione ostetrica in qualsiasi forma: alle dipendenze dello SSN, di strutture private, in regime libero professionale e di volontariato come sancito dalle norme vigenti. (Decreto Legislativo dello Stato n° 233/1946, DPR 5-4-1950 n° 221 art.100 Testo Unico delle leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni).

La mancata iscrizione vieta l'esercizio della professione che diviene ipso facto abusivo (art.348 C.P.).

L'articolo 3 del Decreto Legislativo dello Stato n° 233 **affida al Consiglio Direttivo dell'Ordine** il compito della compilazione e della tenuta dell'albo professionale.

Il DPR 5-4-1950 n° 221 detta norme precise circa la sua tenuta e compilazione.

L'Albo è lo strumento mediante il quale l'Autorità Giudiziaria e amministrativa vigilano sull'attività dei professionisti applicando se necessario, precise sanzioni disciplinari.

L'Ordine, a fronte di esercizio abusivo individuato, ha l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

● CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'articolo 11 del DLCP 13-9-46 letteralmente dispone:

"...la cancellazione all'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica nei seguenti casi:

- a) perdita da qualunque titolo derivata della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;*
- b) trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;*
- c) trasferimento della residenza ad altra circoscrizione;*
- d) rinuncia all'iscrizione;*
- e) cessazione dell'accordo previsto 2° comma dell'art.96;*
- f) morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;***

*La cancellazione, tranne i casi d) ed e) **non può essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato**."*

Come si evince chiaramente la lettera f) prevede la cancellazione in caso di morosità nel pagamento della tassa annuale d'iscrizione.

Poiché la morosità, per effetto dell'art. 11 deve riferirsi all'obbligo già maturato di versamento dei contributi, il mancato adempimento costituisce di per sé la condizione giustificante la cancellazione, la quale va considerata come sanzione rispetto a tale mancanza.

Il provvedimento di cancellazione per morosità quindi, interrompe e non sospende il rapporto giuridico instaurato con l'iscrizione.

Il comma 4 dell'art.11 del DPR 5/1950 n°221, così disciplina:

“Il sanitario cancellato dall'albo è, a sua richiesta, rescritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.”

- **ADEMPIMENTO DA PARTE DEGLI ISCRITTI**

L'iscritta/o ha l'obbligo di corrispondere la quota di competenza d'iscrizione entro la scadenza del 30 Aprile dell'anno di riferimento. Tale adempimento entrerà in vigore dal 01 Gennaio 2026 come stabilito dalla delibera del Consiglio direttivo in data 17/12/2025; qualora l'iscritto/a non provveda al pagamento entro il 30 Aprile dell'anno di riferimento, è considerato inadempiente e quindi moroso **ed oltre alla tassa di ruolo dovrà pagare una mora di Euro 20,00.**

Per le/gli iscritte/i morose/i verrà applicata la seguente procedura:

- 1) Invio di n. 3 Comunicazioni ufficiali di sollecito al saldo della morosità, tramite mail PEC o Raccomandata A/R (in mancanza dell'attivazione di una mail PEC). ***Si ricorda che la PEC è diventata un obbligo per tutte le professioni dopo la conversione del Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.***
- 2) Verificato il mancato pagamento a seguito invio della terza comunicazione, che potrà prevedere anche una convocazione formale con audizione, verrà attivata la procedura di cancellazione come indicato dalla Legge Lorenzin 3/2018 dell'11 gennaio 2018.
- 1) A chiusura della procedura, l'atto di cancellazione va comunicato via mail PEC all'interessata/o, oppure all'ultimo domicilio conosciuto (in mancanza di una mail PEC). Verrà inoltre inviata comunicazione all'Agenzia delle Entrate che procederà al recupero coattivo del debito dell'anno in corso e degli anni precedenti.

N.B. *Si ricorda che, chi intendesse procedere alla cancellazione dall'Albo in autonomia, deve seguire le indicazioni presenti sul sito ostetricheverona.it alla sezione “Modulistica”. Le domande di cancellazione devono essere presentate entro il 31 Ottobre di ogni anno. Le domande pervenute DOPO la fine di Ottobre saranno considerate valide per l'anno successivo.*

La procedura di cancellazione può essere presa in considerazione SOLO dopo aver saldato tutti i pagamenti (tassa di ruolo ed eventuali morosità dell'anno in corso e degli anni precedenti).

Letto e approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine N. 14 del 17/12/2025

La Presidente dell'Ordine
(Dott.ssa Marta Speri)

La Segretaria dell'Ordine
(Dott.ssa Alice Marcello)